



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2017 ANNO II N.3.

# Alessandro Manzoni, le “grida” contro i “bravi” e le “Linee guida” sugli appalti pubblici



di Vittorio Italia pp. 20-28 articolo rivisto



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA ANNO 2017, II, N.3

# ALESSANDRO MANZONI, LE “GRIDA” CONTRO I “BRAVI” E LE “LINEE GUIDA” SUGLI APPALTI PUBBLICI

di Vittorio Italia

## Abstract

The author deals with the effectiveness of the law, starting from the analysis of new sources of law, in particular the guidelines, withdrawing the case of public procurement.

Key words: Legal-positivism, guidelines, public procurement;

## Riassunto

L'autore affronta il tema dell'effettività del diritto, a partire dall'analisi delle nuove fonti del diritto, in particolare le linee guida a partire dal caso recedente degli appalti pubblici.

Parole chiave: giuspositivismo, linee guida, appalti pubblici

Professore emerito dell'Università di Milano.

## 1. Premessa.

Vi sono somiglianze non casuali tra le leggi che erano vigenti in alta Italia nel 1500 – 1600 e le leggi del nostro tempo, ed in particolare vi sono delle somiglianze tra le “grida” dei Governatori spagnoli e le “Linee guida” emanate da Ministeri e dalle Autorità indipendenti, quali l'Autorità anticorruzione.

Le “grida spagnole” sono generalmente ritenute norme inefficaci, e la stessa cosa si potrebbe sostenere per le “Linee guida”. Ma non è così. Il problema è più complesso, e può essere affrontato in modo inconsueto, accostandoci ad un noto e grande letterato, che non era un giurista, e cioè Alessandro Manzoni.

L'indagine può iniziare da un testo ampiamente conosciuto, I Promessi Sposi, ambientato nella Lombardia del 1600, dove sono riportati (nei capitoli I e III) brani di norme emanate dai Governatori spagnoli dell'epoca, le “grida”, così chiamate perché, dato l'ampio analfabetismo, erano fatte conoscere mediante comunicazione orale ed erano “gridate” dai banditori dalla scalinata del Palazzo del Broletto<sup>1</sup>.

Tra le “grida” esaminate dal Manzoni vi sono quelle che avevano come oggetto l'eliminazione dei “bravi”. Costoro, nonostante il nome, erano tutt'altro che brave persone: erano abili nella spada e nelle armi da fuoco dell'epoca, facevano di mestiere le “guardie del corpo” dei potenti, nobili e signorotti locali, erano mantenuti da essi ed erano pronti ad ogni atto di prepotenza e di violenza. Alessandro Manzoni ha esaminato con attenzione le “grida” contro i “bravi” ed ha rivolto la sua pungente ironia sull'efficacia di queste “grida”. In particolare, in alcune di esse si stabiliva che questi “bravi” avrebbero dovuto allontanarsi dalla Città e dallo Stato, anzi entro 6 giorni dovevano “sbrattare”, sparire, e si minacciavano gravi e terribili punizioni se non si fosse ubbidito. Ma queste “grida”, che erano reiterate dallo stesso o dai successivi Governatori<sup>2</sup>, non ottenevano alcun risultato e tutto restava come prima<sup>3</sup>.

Da qui la giustificata ironia del Manzoni che si è basato però su dati incompleti.

Infatti, Egli non ha considerato il problema nel suo complesso, e non ha inquadrato la categoria delle “grida” nel sistema della legislazione dell'epoca. Manzoni è incorso in un errore di valutazione e le Sue opinioni sono state recepite acriticamente sino ai giorni nostri, tant'è vero che l'espressione: “grida spagnole” viene ancora oggi utilizzata da politici, sociologi ed amministratori nel senso di norme inefficaci ed inutili.

<sup>1</sup> Nel 1600 lo statuto del Comune stabiliva che in Milano vi erano 6 addetti alle “grida”, che – con tubae argenteae, cioè con trombe d'argento – “teneantur facere Cridas ad Scalas Palatii magni Broleti ad Arengharium”. Si veda CARPANO, nel volume di commento agli statuti di Milano, (in altera partem Iuris municipalis mediolanensis, Mediolani, 1585, p. 12.

<sup>2</sup> Cfr. sul punto, Barni che rileva che ogni nuovo Governatore doveva “confermare” le gridi dei Governatori precedenti, e ciò può aver dato l'impressione dell'inefficacia delle gridi. La tesi di questo Autore non persuade, e l'esame diretto delle gridi fa vedere che la conferma, o meglio la “novazione” delle regole contenute nella grida, non costituiva una regola generale, ma la conferma era stabilita esplicitamente, ed integrata con altre disposizioni. Si veda, ad esempio, la grida del 23 marzo 1584 (Governatore Don Carlo d'Aragon), che riporta la formula: “ (...) tutto questo comanda Sua Ecc.za, non allontanandosi da niuno degli ordini fatti e pubblicati in questa materia”.

<sup>3</sup> Consultabili in “Compendio di tutte le gridi ed ordini pubblicati nella Città et Stato di Milano”, Milano 1609, le seguenti: grida dell'8 aprile 1583 (Contro i bravi e vagabondi) del Governatore Don Carlo d'Aragon; del 12 aprile 1584 (Contro i bravi) dello stesso Governatore, ed anche le gridi – sempre contro i “bravi” - del 5 giugno 1583 (Governatore De Velasco), del 23 maggio 1598 (Governatore De Velasco), del 5 dicembre 1600 (Governatore De Fuentes), del 22 settembre 1622 (Governatore De Mendoza), del 24 dicembre 1618 (Governatore Don Gomez Suarez de Figueroa), del 5 ottobre 1627 (Governatore Don Gomez Suarez de Figueroa), e del 13 febbraio 1632 (Governatore Duca di Feria). Si veda anche, ma in un'ottica letteraria di approfondimento dei “Promessi Sposi”, l'accurato studio di Nunnari (2013, 462 ss.); vedi anche la grida del 17 agosto 1602 del Governatore De Fuentes che si riferiva anche ai “bravi” (Contro quelli che porranno li capelli lunghi, ciuffi e ricci). Questo accorgimento consentiva di non farsi riconoscere, perché i capelli o il “ciuffo” erano raccolti in una reticella, che copriva parte del viso, come una maschera.

Ma il problema relativo alle “grida” dei Governatori spagnoli ed alla loro efficacia ha delle coordinate diverse, e per chiarirlo è necessario un breve cenno storico.

## 2. La legislazione spagnola in Italia.

La conquista militare dell’alta Italia da parte della Spagna è avvenuta nel 1525, con la battaglia di Pavia e la conquista politica si è svolta attraverso le seguenti regole normative.

1) Le “Costituzioni” di Carlo V di Spagna, che stabilivano un nuovo assetto di Governo, ma in riferimento ad una società che – sotto il profilo economico e sociale - si voleva mantenere identica a quella precedente. Queste leggi, emanate a Madrid e pubblicate a Milano nel 1540, erano chiamate “Costituzioni”<sup>4</sup>. Esse non avevano il significato che hanno oggi le moderne Costituzioni (specie per la rappresentanza popolare ed i diritti dei singoli); erano però delle leggi fondamentali, rivolte a stabilire l’organizzazione politica ed amministrativa dello Stato di Milano che era ormai un vassallo della Spagna. Gli organi di governo, diversi da quelli previsti nello statuto di Milano e di Pavia, erano ad esempio: il Governatore (che era nominato dal Re di Spagna, ed aveva ampi poteri militari, normativi e giurisdizionali), il Senato di Milano, assistito da un Consiglio segreto, i Decurioni, i Vicari (in numero di 12), il Capitano di Giustizia, ecc.

2) Le altre regole normative, emanate dal Senato (che era un collegio di nobili a somiglianza del Consiglio Grande di Venezia) e da altre Autorità di Governo (ad es., quelli già citati dei Decurioni, Capitani di Giustizia, Tribunale delle Vettovaglie, Vicari, Governatori) che emanavano Ordini, Dichiarazioni, Decreti e “grida”. Tutte queste norme avevano un minore rilievo rispetto alle “Costituzioni” e sovente facevano rinvio ad esse<sup>5</sup>.

La legislazione spagnola in Italia era perciò basata su due tipi di leggi e norme, alcune “forti” (le “Costituzioni” di Carlo V), ed altre, flessibili o “deboli”, costituite dai Decreti, Ordini, Dichiarazioni, e dalle “grida”<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. il testo, ristampato a Milano nel 1552, delle “Constitutiones domini mediolanensis”.

<sup>5</sup> Cfr. ad es., la grida del 19 settembre 1583 (Governatore d’Aragon (“Che non si scalino le muraglie”): “Per le Costituzioni è imposta pena di 200 scudi e di tre tratti di corda (...) a chi passa la fossa di questa, ma poiché alcuni ardiscono da tanto che non pure le fosse, ma le mura possono di giorno e di notte ... sotto pretesto che ciò era tollerato per il passato ... Et non contenta Sua Ecc. de la pena de la Costituzione si aggiunge la pena della forza”; la grida del 30 gennaio 1586 (Governatore d’Aragon)“Sopra il gioco”) punisce (il gioco) conforme non solo alle Costituzioni (...).ma all’espresso comandamento della moralità del Re N.S. (...).

<sup>6</sup> E’ poi da segnalare che lo statuto della Città di Milano (che era ancora vigente assieme alle “grida”) era anch’esso subordinato alle “Costituzioni”, e nei punti in cui era in contrasto, era considerato tacitamente abrogato da esse. Si veda il dettagliato commento allo statuto di Milano del CARPANO, di cui si è detto supra, p. 2 ss. Anche per quanto riguarda gli statuti di Pavia, il commento del TORTO, Annotationes seu lucubrationes ad statuta inclytæ Civitatis Papiæ (1697) conferma la tesi esposta. Si è quindi verificata la “sovrapposizione” della legislazione spagnola alle precedenti regole statutarie, che - nei punti dove vi era contrasto con le Costituzioni - sono state tacitamente abrogate mentre le altre parti rimaste in vigore come regole subordinate riguardavano vari aspetti della vita sociale

La distinzione tra “forti” e “deboli” è dei nostri tempi e non si trova nelle opere dei commentatori dell’epoca. Ma se si guarda alla sostanza del fenomeno giuridico, si vedrà che nelle due legislazioni, con tutte le difficoltà di un paragone che si svolge a distanza di tempo e con una diversa piattaforma politica e sociale, si ritrovano regole e teoremi giuridici comuni, proprio in riferimento alla loro durezza ed efficacia, e quindi alla distinzione tra norme “forti” e norme “deboli”,

### **3. Le “grida” dei Governatori e la loro efficacia contro i furti, i delitti, le meretrici, e la loro inefficacia contro i “bravi”.**

Fermiamo l’attenzione sulle “grida”.

Esse erano norme che disciplinavano vari aspetti della vita del tempo, specie per i problemi di ordine pubblico, sanità, religione, ed anche per vari aspetti economici.

Le “grida” relative a problemi di ordine pubblico (delitti, furti, contraffazione di monete) erano efficaci, le sanzioni erano brutali (taglio dell’orecchio)<sup>7</sup>, ed era prevista l’immunità e dei premi per chi uccideva i “delinquenti”.<sup>8</sup> Le pene erano poi irrogate con grande facilità (anche per la scarsa tutela delle garanzie), e le cronache del tempo registrano che quasi ogni domenica, a Milano in Piazza della Vetra si svolgevano queste feroci esecuzioni come spettacolo “educativo” per la popolazione.

Per quanto riguarda le “grida” contro i “bravi”, sulle quali si è esercitata con maestria l’ironia di Manzoni, esse avevano l’obiettivo di allontanare i “bravi” dalla Città e dallo Stato di Milano, ma in tal modo era necessario incidere sulla struttura della società del tempo, che era sostanzialmente suddivisa in “caste”. I “bravi” - che erano le “guardie del corpo” dei nobili e dei signorotti milanesi e delle Città e borghi lombardi - facevano parte di questa struttura.

Le “grida”, quindi, che erano efficaci contro determinati reati, non erano e non potevano essere efficaci contro questi “pilastri” della struttura sociale dell’epoca, e ciò nonostante le “pesanti”

ed economica, comprese le norme penali e processuali. Ma le norme statutarie venivano innovate, nei singoli punti, dagli altri “Ordini” e dalle “grida”.

<sup>7</sup> Cfr. ad es., la grida del 13 luglio 1588 (Governatore Don Carlo D’Aragon) “Contra i Cinghari” (zingari) “(...) con la quale ordina a tutti Cinghari di ogni sesso che tra otto giorni (...) debbano essere affatto partiti da ogni Città (...) sotto pena agli uomini della galera (cioè a remare sulle galee) per cinque anni, et etiundio della perpetua, all’arbitrio di Sua Eccellenza (...) et alle donne, oltre alla pubblica frusta, dell’abscissione di un’orecchia, o altra più grave pena all’arbitrio di Sua Eccellenza”.

<sup>8</sup> Cfr. ad es., la “grida” del 5 ottobre 1586 (Governatore Don Carlo D’Aragon (Sopra banditi et Assassini) “Qualunque persona ammazzerà in questo Stato (...) o prenderà in essi alcun Bandito capitalmente o assassino, consegnerà la liberazione del proprio bando (...). E se non sarà esso bandito gli sia lecito liberar un bandito per delitto eziandio non maggiore a quello che sarà stato ammazzato (...) et consegnerà, oltre al premio già detto, cento scudi dalla Regia Camera e Thesoreria, che saranno subitamente pagati”. La successiva grida dello stesso Governatore del 17 agosto 1588 (Sopra banditi et Assassini) riprende la grida del 13 luglio, e stabilisce l’applicazione ai “feudi” ed ai territori del Cremonese, Bobbio, ecc.

regole basate sul “sospetto” e la “fama” di “bravo”<sup>9</sup>. Infatti, per allontanare o far scomparire i “bravi” sarebbe stato necessario allontanare od eliminare i nobili ed signorotti (i “Don Rodrigo” locali) che li mantenevano. Ma per ottenere ciò, sarebbe stato necessario un cambiamento sociale e politico stabilito da nuove “Costituzioni” del successore di Carlo V, che però non aveva alcuna intenzione di cambiare l’assetto sociale esistente.

Vi sono tre argomenti che confermano la tesi qui esposta.

Il primo è nell’ articolo 2 delle “Costituzioni” del 1540 di Carlo V, che stabiliva: “Gli ebrei non possono vivere a Milano o avere l’abitazione” e divieti simili erano stabiliti sia nelle Costituzioni sia da una “grida” per le “meretrici” milanesi<sup>10</sup>. L’inefficacia delle “grida” contro i “bravi” dipendeva dall’ impossibilità di raggiungere questo obiettivo, che richiedeva un cambiamento della società, e l’eliminazione delle “guardie del corpo” comportava, prima, l’eliminazione dei nobili che li mantenevano, e ciò avrebbe richiesto una norma più forte, più solida, come le “Costituzioni”.

Il secondo argomento è che queste “grida” stabilivano un’interpretazione estensiva, anzi analogica dei reati<sup>11</sup>, ma questo metodo non è stato utilizzato per i “bravi”, proprio perché le “grida” non avevano la forza di sgretolare e modificare il sistema.

Il terzo argomento è che i “bravi” non rientravano nelle categorie dei “banditi” e dei “delinquenti”, che erano oggetto di specifiche “grida”<sup>12</sup>. Chiunque poteva ammazzare questi “banditi” e “delinquenti”, e ne riceveva un premio. I “bravi” formavano una categoria a sé, per essi non era previsto che potevano essere ammazzati da chiunque, tale regola violenta era

<sup>9</sup> Era stabilito che soltanto per la fama di essere “bravo”, confermata da due testimoni, si era condannati a remare per 3 anni nelle galee della flotta spagnola. Cfr. la “grida” del 12 aprile 1584 (Governatore Don Carlo d’Aragon) “(...) che qualsivoglia persona così di questa Città come forestiero, che per due testimoni constaterà esser tenuto e comunemente reputato per bravo, et aver tal nome, ancorché non si verifichi lui avere fatto delitto alcuno, (...) sia condannato, per la sola opinione di bravo, irremissibilmente al remo per tre anni ne le galee del Re (...)”.

<sup>10</sup> Per quanto riguarda queste donne sventurate, si veda, nelle “Costituzioni”, Libro IV, il capitolo “De meretricibus et lenonibus”, e - nel volume: *Compendio di tutte le Grida et ordini publicati nella Città e Stato di Milano*, cit., p. 1 - la Grida del Governatore Don Carlo D’Aragon del 9 aprile 1583, che affermava: “(...) nessuno ardisca affittare né far affittar diretto, o per sommesse persone, alcuna casa in questa Città et borghi di Milano ad alcuna pubblica meretrice, sotto la pena contenuta ne le nuove Costituzioni, intendendosi che quelli che haveranno sin d’ora contravvenuto ai decreti, statuti e nuove Costituzioni, siano puniti secondo i termini di ragione (...)”.

<sup>11</sup> Valga, per tutte, la “grida” del 12 giugno 1583, in base alla quale la parola “assassino” (con le relative pene), si applicava non soltanto a colui che “ammazza”, ma anche a chi “robba alla strada, o per denari, o robba, sforza le altrui case et habitazioni”. Ma vi è di più, perché alla fine della “grida” si affermava che “I capi dei delitti accusati di sopra sono questi”, ed essi comprendevano anche la “ferita data a tradimento con archibugi a ruota, benché non sia seguita morte”, la “falsificazione di moneta”, il “rapimento di donna honesta”, l’ “uso con Monica in Monasterio”, la “sodomia”, la “falsificazione del sigillo del Principe o del Senato”, la “sedizione o istigazione del popolo, contro gli ordini del Principe o del Senato”, ecc. La “grida” del Governatore spagnolo, attraverso tale interpretazione, modificava le regole normative stabilite da altra Autorità, ed era quindi molto dubbia la certezza non soltanto della pena, ma dello stesso “reato” al quale doveva seguire la pena. Ma per quanto riguarda il problema qui considerato, questa potestà ampia ed illimitata non si è applicata contro i “bravi”.

<sup>12</sup> Cfr. ad esempio, del Governatore De Velasco, le “grida” contro “Banditi et Assassini” del 5 giugno 1593, 16 maggio 1587, 30 giugno 1597, 20 ottobre 1588, 12 luglio 1599, 23 agosto 1594, 16 luglio 1601, 21 marzo 1603, e le “grida” contro i “Bravi e Vagabondi” del 5 giugno 1593, dove i “bravi” sono definiti come coloro che “ si appoggiano a qualche Cavaliere o Gentilhuomo, Ufficiale o mercante, per accompagnarlo o fargli spalle o favori (...)”, ed anche le “grida” del 23 maggio 1598, e del 5 dicembre 1600, ecc.

riservata per i “banditi” ed i “delinquenti”, e si affermava, con parole roboanti, che essi dovevano allontanarsi dalla Città e dai borghi, ma non si procedeva contro di essi, anche perché i nobili ed i signorotti locali sarebbero rimasti senza la protezione della loro “guardia del corpo”, che era armata.

#### **4. Le leggi e le norme giuridiche del nostro tempo, “forti” e “deboli”.**

Fermiamo ora l’attenzione sulle leggi e le norme del nostro tempo.

Le categorie delle leggi e delle norme giuridiche hanno subito delle modificazioni e le “fonti del diritto” sono cambiate. L’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale, che stabilisce ancora: “(Fonti del diritto). Sono fonti del diritto: le leggi, i regolamenti (...), gli usi”, è una norma superata, sia perché non prevede gli “statuti” ed i “piani”, sia a causa di un fenomeno più ampio e complesso, che coinvolge le regole sulla produzione e sull’efficacia delle regole normative.

Oggi i Codici, le leggi ed i regolamenti, nonostante il loro ampio numero, la loro sovrapposizione, la loro apparente completezza, non costituiscono le uniche regole che disciplinano i vari rapporti sociali ed economici, ed è necessario che, oltre alle Autorità politiche (rappresentative) che emanano le leggi ed i regolamenti, vi siano “altre” Autorità che emanino “ulteriori” regole, vincolanti, ma che lascino al destinatario la possibilità di una scelta discrezionale nelle modalità di esecuzione.

Queste ulteriori regole devono essere - per così dire - come dei binari, degli argini, delle autostrade con più corsie, entro le quali il destinatario può muoversi e svolgere la sua attività, che ha un rilievo pubblico.

L’attività normativa è oggi cambiata. Oltre alle regole tradizionali (Costituzione, leggi, regolamenti, chiamate sovente norme forti), vi sono altre regole chiamate norme flessibili, deboli, leggere, emanate da altre Autorità (Ministeri, Autorità indipendenti), e la loro potestà deriva o da un’attribuzione legislativa o perché esse stesse si sono attribuite questa potestà, ritenendo che essa faccia parte della auto-organizzazione amministrativa.

Le regole del nostro tempo non sono soltanto quelle che sono state tradizionalmente chiamate fonti, fontane, sorgenti del diritto (articolo 1 delle Disposizioni sulla legge in generale). Vi sono oggi forme nuove, e questo è un fenomeno giuridico che si svolge su scala europea, e che può essere paragonato al fenomeno delle maree, che è più lento del movimento delle singole onde ma che è quello rilevante e che è inarrestabile.

Anche nel diritto si verifica un fenomeno simile. Ad esempio, il Consiglio di Stato francese ha svolto interessanti approfondimenti ed ha teorizzato, in un’apposita ricerca del 2013, quello

che è stato chiamato “le Droit souple”, il diritto mite, debole, leggero, contrapposto al “Droit dur”, al diritto forte, duro.

Non vi sono soltanto le fonti, le fontane del diritto, come le sorgenti dei fiumi, che sorgevano misteriosamente nei boschi e dalle rocce. Già in passato Platone aveva affermato che “le leggi non nascono dalle querce e dalle rupi”, ma sono il risultato “della mente e della fatica degli uomini”.

Oggi vi sono forme nuove, che sollevano problemi nuovi e sono la testimonianza della presenza di due sistemi normativi contrapposti, come aveva già considerato Galileo, in riferimento al mondo astronomico, con la sua opera: “Dialogo dei due massimi sistemi: tolemaico e copernicano”. Il mondo del diritto è più piccolo del mondo astronomico, ma vi sono delle corrispondenze che non sono casuali, ed il mondo normativo del diritto, che pure tende sempre all’unità, presenta oggi la compresenza di leggi e norme: alcune, “forti”, “dure”, le leggi ed i regolamenti; altre, “leggere”, “deboli”, “miti”, e tra queste vi sono le “Linee guida”.

## **5. Le “Linee guida”, la loro efficacia ed interpretazione”.**

Le “Linee guida” sono nuove forme di regole vincolanti, che si collocano attualmente al livello di norme regolamentari<sup>13</sup>. Esse fanno parte delle norme “deboli” o “flessibili”, sono emanate da numerose Autorità (es. Ministeri, Autorità indipendenti, Conferenza Stato regioni e autonomie locali), che dispongono di poteri normativi.

La forma di queste “Linee guida” è diversa da quella tradizionale della legge o del regolamento (suddivisi in articoli ed in commi), ed è una forma normativa “discorsiva” ed esemplificativa. I problemi di interpretazione delle “Linee guida” non sono identici ai criteri stabiliti nell’articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale e che precedono il Codice civile. Tale articolo 12 risale al 1942, ed il suo contenuto è identico all’ articolo 3 delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione della legge in generale che precedono il Codice civile del 1865. Vi è infatti la necessità di un’interpretazione “congiunta” tra le “Linee guida” (norme “deboli”) e le norme “forti” (cioè le norme del Codice degli appalti pubblici e delle Direttive comunitarie). Vi sono quindi nuove regole e nuovi teoremi anche per i singoli momenti del ciclo di vita delle “Linee guida”.

---

<sup>13</sup> Si rinvia, per un approfondimento dei questi problemi, al saggio “Le Linee guida e le leggi”, Milano, Giuffrè, 2016

## 6. Se le “Linee guida” possono essere paragonate alle inefficaci “grida spagnole” contro i “bravi”.

Le “Linee guida” in tema di appalti pubblici che sono in fase di elaborazione sono già state oggetto di censure - prima ancora di conoscerle - da parte di professionisti, ed anche (ma con osservazioni pronunciate sottovoce) da parte di amministratori pubblici, e sono state paragonate all’ inefficienza delle “grida spagnole”, specie quelle contro i “bravi”.

Ma le similitudini tra queste due categorie di norme di tempi diversi riguardano solo gli aspetti formali. Ad esempio, le “grida” erano suddivise in “grida generali” (ad es. sulla caccia e sulle armi) ed in “grida” che si riferivano a casi particolari ed anche a casi singoli (ad es. per la pena irrogata a qualche bandito che era stato catturato). Anche le “Linee guida” sono suddivise (dalla legge di delega per gli appalti pubblici) in “Linee Guida generali” e “speciali”. Ma per il resto, e sotto il profilo dell’efficacia, vi sono notevoli differenze, per le ragioni già esposte e che conviene qui ripetere.

Le “grida spagnole” contrariamente a quanto si ritiene, erano efficaci contro i reati singoli, e contro le categorie dei “banditi” e “delinquenti”, mentre erano inefficaci se avevano come obiettivo l’eliminazione dei “bravi”, che erano un “pilastro” del potere dei nobili e dei maggiorenti del tempo. Queste “grida” erano, per i reati singoli, come una rete a maglie strette, mentre quelle contro i “bravi” erano come una rete a maglie larghe, ed i “don Rodrigo” dell’epoca potevano sfuggire ad esse e prosperare tranquillamente.

Le “Linee guida” sugli appalti pubblici sono rivolte alla lotta contro la corruzione, e quindi contro reati particolari ed ad esse la legge ha attribuito la forza dell’efficacia vincolante. Esse sono come una rete a maglie strette, e sono quindi efficaci contro i “corruttori” del nostro tempo.

Oltre a ciò, le “Linee guida” sino ad ora emanate da parte dell’Autorità anticorruzione<sup>14</sup>, appaiono ben costruite, rispettose della legalità e delle altre norme. La loro forma discorsiva potrà talora rendere più complessa la lettura, ma le esemplificazioni che esse contengono costituiscono un utile ausilio in una materia molto complessa.

## 7. Conclusioni.

Si può quindi ritenere confermata la tesi che tra le leggi del nostro tempo e quelle dei tempi precedenti vi sono – al di là dei nomi e del diverso contenuto – somiglianze strutturali, e può

<sup>14</sup> Si veda, come esempio indicativo, la delibera dell’Autorità anticorruzione del 20 gennaio 2006, che ha stabilito le “Linee guida per l’ affidamento di servizi di enti del Terzo settore e delle cooperative sociali”.

essere motivo di riflessione il fatto che le antiche “grida spagnole” erano efficaci contro determinati reati e contro le categorie dei “delinquenti” e “banditi”, mentre erano inefficaci contro altre categorie di persone dedite al malaffare, quali i “bravi”, che erano sotto la “protezione” dei nobili e dei potenti dell’ epoca e costituivano alcune strutture portanti della società del 1500 - 1600.

Alessandro Manzoni - lo ripeto - non era un giurista, ma ha avuto il merito di vagliare le “grida” dei Governatori spagnoli contro i “bravi”. Anche se non ha considerato tutti i profili di questa legislazione, Egli ha messo in luce, con l’arma dell’ironia, gli aspetti negativi di una legislazione che consentiva di mantenere delle “isole” di sostanziale impunità, e che – per dare l’impressione di attività positiva - faceva credere che si erano quasi raggiunti dei risultati che invece non si potevano ottenere.

### **Riferimenti bibliografici**

Nunnari T. (2013), Le fonti storiche dei “Promessi sposi”, (Milano: La Casa del Manzoni).

Barni, L. (2012) “Le grida dei governatori spagnoli a Milano nei “Promessi sposi” (estratto) ed. Ceschina citato da V. Italia, La Forma delle leggi, (Milano: Giuffrè).

Italia V. (2016), Le Linee guida e le leggi, (Milano:Giuffrè).